



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

www.guardiacostiera.gov.it/catania - telefono: 0957474111

NUMERO EMERGENZA IN MARE: 1530

Capitaneria di Porto di Catania

ORDINANZA N. ____/2025

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di CATANIA:

- Visto** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale n. 82/22468 del 03.04.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza standard di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico”*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *“In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento marittimo.”*;

- Visti** il Decreto Ministeriale del 9 Novembre 2004 ed il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 85 del 14 Marzo 1984, con i quali sono stati istituiti, rispettivamente, l'Area marina protetta "Isole Ciclopi" e la Riserva naturale "Oasi del Simeto";
- Visti** la Circolare del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il DP. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo."*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01.04/34660 del 7.04.2006, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento, a cui uniformare le Ordinanze di Sicurezza balneare;
- Vista** la Circolare del Comando Generale 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;
- Visto** il D.D.G. dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente n. 476 del 01/06/2007 e ss.mm.ii., recante la disciplina sull'uso delle spiagge;
- Vista** la propria Ordinanza n. 115/2009 in data 23.09.2009, che istituisce lo schema di separazione del traffico per le navi in uscita/ingresso dal porto di Catania;
- Visto** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011 n. 3713, *"...Pertanto, la norma dell'art.1164 del C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche."*;
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza"*

senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."
prescrivendo la necessaria disponibilità di un "Saturimetro arterioso" tra gli
strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

Vista la Circolare del Comando Generale 40802 del 13.05.2013 inerente
"...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del
segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di
indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile";

Vista la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014
secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della
Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli
stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la
circolare del Ministero della Salute_13917-P-20 del 20.5.2014 recante
disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE);

Vista la propria Ordinanza n. 49/2017 in data 07.07.2017, disciplinante l'utilizzo
commerciale di natanti da diporto;

Visti il Decreto Legislativo n. 229 del 3 Novembre 2017, revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,
a norma dell'articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 Ottobre 2015, n. 167;

Visto il vigente disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area
Marina Protetta denominata "Isole Ciclopi";

Visto il dp. 26421 in data 26 Febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver
sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la
questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le
relative determinazioni al riguardo;

Viste le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in*
materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da
diporto (di cui, da ultimo, la n. 143/2019), nelle quali si dispone, tra l'altro, che
i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita
Ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto
alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite

	della acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento;
Vista	la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 31/2023 in data 07.06.2023;
Visto	il D.M. 29 maggio 2024, n. 85, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
Visto	il Dispaccio prot. n. 113761 del 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante "Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento";
Visto	il D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico – recante disposizioni relative alla balneabilità delle acque nel territorio siciliano unitamente all'individuazione dei limiti temporali della Stagione Balneare 2025 (1° Maggio – 31 Ottobre);
Visto	il Dispaccio prot. n. 54363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto "Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario", recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l'attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
Visti	gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;
Ritenuto	necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire il sicuro svolgimento delle molteplici attività che durante la stagione balneare si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo.

O R D I N A

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana.

3. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la **stagione balneare** così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- Zona di mare antistante il litorale compreso fra la foce del fiume Simeto e la foce del fiume Alcantara (Compartimento Marittimo di Catania);
- Litorale compreso fra la foce del fiume Simeto ed il tratto costiero del Comune di Acireale (Circondario Marittimo di Catania).

4. In particolare, sulla scorta delle recenti disposizioni ministeriali, nel periodo compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio** e la **terza domenica del mese di settembre** nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, senza soluzione di continuità.

5. Nel caso in cui le strutture balneari definite al successivo articolo dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare individuata dalla Regione Siciliana (1° Maggio – 31 Ottobre), ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto rilasciato da una delle Società autorizzate ai sensi del D.M. 85/2024 richiamato in premessa.

PT.2 COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.3 STRUTTURE BALNEARI

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore), così come disposto dall'art. 1 "Disposizioni generali" del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007.

PT.4 COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

PT.5 DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.6 FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area, ove ricade la *struttura balneare*.

PT.7 PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, *jet* e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 3 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così come definite all'articolo 2, pt. 4, negli orari dalle ore 09:00 alle ore 19:00, definiti dal competente Servizio Regionale è destinata esclusivamente alla balneazione.

Articolo 4 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari delle strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti, mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a) La zona di mare riservata ai bagnanti (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade”.

I titolari delle strutture balneari hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata profondità dei fondali, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla costa. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 5.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi

(in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;

- b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre).*"

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello, in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), riportante la dicitura "ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - *balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - DEEP WATER - swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*";

- c) I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

2. I concessionari delle attività autorizzate come *solarium* o elioterapia, nei tratti di costa balneabili, dovranno assicurare anch'essi il servizio di salvamento, secondo le direttive di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/98, nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 5 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boat*, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla

costa e a 150 metri dalle coste a *picco*. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite, adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

- a) le unità navali militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità che siano chiaramente riconoscibili come tali, attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) i *piccoli natanti senza propulsione meccanica* ¹;
- c) tutte le unità navali esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione deve svolgersi con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità navali adotteranno tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di *distanza dalla costa*.

5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, relativamente alla navigazione da diporto si rimanda all'Ordinanza nr. 49/2017 in data 07.07.2017, citata in premessa.

Articolo 6 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a *picco*, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocaimento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:

¹ Vedasi definizione all'articolo 2, pt.7.

- a) all'interno dei porti e fino a 100 metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni, nonché nella zona di mare antistante il porto di Catania, rientrando nello "Schema di separazione del traffico", ivi compresa "la zona di precauzione", di cui all'Ordinanza 115/2009 del 23/09/2009, citata in premessa;
- b) fuori dai porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri dalle strutture;
- c) nelle rade/zone di ancoraggio;
- d) a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda;
- e) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
- f) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
- g) in corrispondenza delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e degli insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare, per un raggio di 50 m dagli stessi.

Le foci e i punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati, rispettivamente dal Comune e dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria multilingue, posta in prossimità dell'inizio e della fine del divieto;
- h) a meno di 200 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura.

2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, devono utilizzare i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossare una calottina rossa.

3. Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose, a meno di 10 metri dal ciglio e a meno di 10 metri dal piede, alla base, e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

1. I *titolari di strutture balneari* e i Comuni delle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

2. L'accordo fra diversi stabilimenti balneari limitrofi per assicurare il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima, che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle sue modalità di erogazione.

3. Le risorse umane e strumentali impiegate nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con la quale vige l'obbligo di collaborazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i *titolari di strutture balneari* e i Comuni sottoscrivono una dichiarazione, come da Allegato 1. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche del personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorso dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il *titolare della struttura balneare* è responsabile di informare tempestivamente la competente Capitaneria di Porto dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario, di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.2, co.1, pt.1).

L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente, che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti – dotazioni individuali

Il servizio all'interno delle *strutture balneari* è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti*, fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione².

1. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare, con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *titolari delle strutture balneari* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

2. Gli **assistenti bagnanti** di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza, come indicati all'art. 12 comma 1 lettera a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*.

3. Ciascun **assistente bagnanti** dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da:

- a) una maglietta/canotta, sempre indossata, con la scritta "SALVATAGGIO", di colore in contrasto allo sfondo e con lettere di altezza proporzionata, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 m;
- b) un fischietto, sempre indossato;
- c) una maschera con *snorkel*;
- d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- e) un casco di protezione omologato idoneo al soccorso acquatico e un paio di calzature antiscivolo (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

² Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni (TORRETTA)

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontate da un ombrellone di colore rosso. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acqueo di competenza, il concessionario o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "punti ciechi" sulla visuale dello specchio acqueo. Dette postazioni sono tutte sormontate da un ombrellone di colore rosso.

2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata una delle seguenti bandiere, a cura degli **assistenti bagnanti**, su disposizione del *titolare della struttura balneare* o dell'Autorità Marittima:

- a) bandiera verde: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
- b) bandiera gialla: indicante il servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- c) bandiera rossa: indicante balneazione sconsigliata o pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.

3. Presso ogni *struttura balneare* sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli uniformi plurilingue, dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), indicanti anche il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, co.1, lett. a-b e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2.

4. Ogni postazione di **assistente bagnanti** è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) un binocolo;
- b) un megafono;

- c) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- d) le dotazioni individuali di ciascun assistente ai bagnanti di cui all'articolo 9.

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare o spiaggia libera è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o mezzo nautico simile, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio". Il mezzo di salvataggio in nessun caso può essere destinato ad altri usi.

2. Il mezzo di salvataggio è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

3. Il pattino o mezzo nautico simile, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:

- a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- b) un mezzo marinaio/gaffa;
- c) un'ancora.

4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del titolare della struttura balneare utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione del pattino o mezzo nautico simile, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:

- a) Dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Catania formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - I nominativi ed i relativi titoli (patente nautica-brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - Caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - Polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - Dichiarazione da parte del concessionario /gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;

- b) Dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
- c) La moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
- d) La moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) La moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato).

5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti ecc.).

Articolo 12 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'*assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni, rispondendo personalmente delle violazioni³:

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 9;
- b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
- c) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
- d) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10;
- e) vigila che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.

Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni *struttura balneare*, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata, come minimo:

- a) di salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, posizionati sulla battigia in prossimità dei due estremi del *fronte mare* della *struttura balneare*;

³ In solido con il *Titolare della struttura balneare* o con il Comune nelle spiagge libere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n. 689/1981.

b) di idonee dotazioni antincendio previste al punto 5.2 dall'allegato V del Decreto Ministeriale del 10/03/98;

c) di un apposito locale adibito al primo soccorso, presso cui è disponibile:

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 e s. m. e i. in materia di primo soccorso aziendale;
- 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a un litro ciascuna (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
- saturimetro arterioso;
- 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
- 1 barella/tavola spinale;
- Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.

2. È facoltà dei *titolari di strutture balneari* dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i *Titolari di strutture balneari* hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo le norme vigenti.

3. I concessionari di strutture balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *Check-List* di cui all'Allegato 2 alla presente Ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

4.

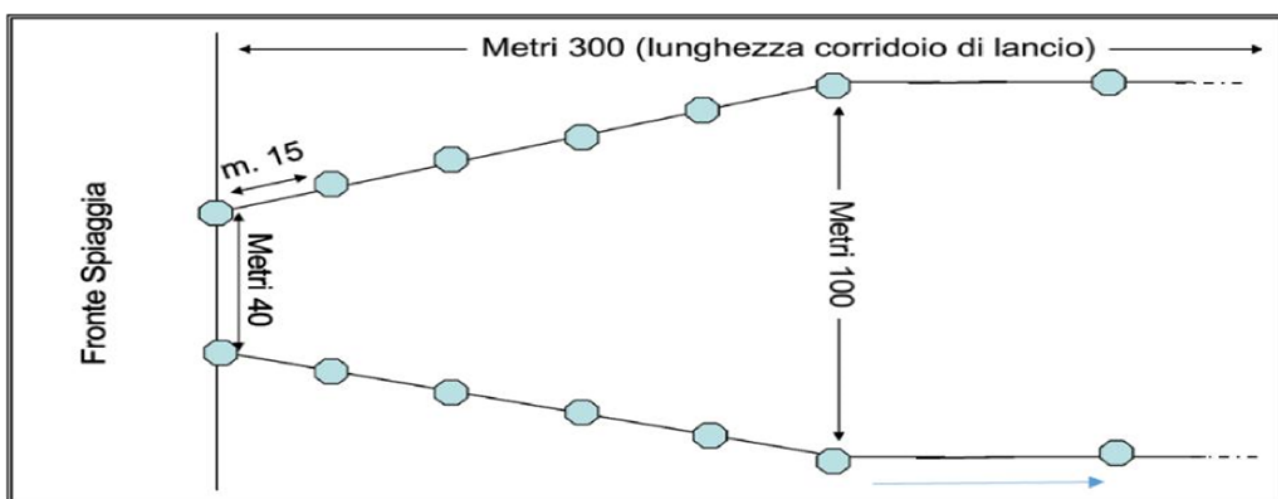
Articolo 14 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.

2. I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
- b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di *distanza dalla costa* e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- c) segnalazione delle imboccature a largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
- d) segnalazione sulla costa con cartello idoneo riportante la dicitura “*corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats – chenal d’accès réservé aux bateaux- baignade interdite*”.

3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* devono avere una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo/concessorio:

- a) *titolari di strutture balneari*, se effettuano attività di noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei piccoli natanti come definiti all'art. 2 punto 7) o uso di unità d'appoggio per i praticanti di immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo;
- b) *titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri*, noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei piccoli natanti come definiti all'art. 2 punto 7) o diving da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Ordinanza nr. 49/2017 in data 07.07.2017, citata in premessa.

Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri assicurano sulle spiagge libere (costa, art.2, pt. 2), il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone di mare previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).

2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, comma 1 lettere a) e b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria plurilingue conforme agli standard ISO 20712, richiamata al precedente art. 10, punto 3), riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié;*
- *limite acque interdette alla navigazione non segnalato – safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée;*
- *limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – safe water limit (depth 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.*

I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica monitoria nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte della Regione Siciliana.

4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare dei divieti di cui all'articolo 7 (foce di fiumi e torrenti; pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 *Altri divieti*

Articolo 16 - *Disposizioni particolari per la pesca*

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale, vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Per la disciplina integrale in materia di pesca, si rimanda alla normativa vigente, fra cui il D.P.R. nr. 1639/68 e il D.lgs. n° 4 del 09/01/2012.

2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate secondo legge e disciplinate da apposite Ordinanze.

3. È vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).

Articolo 17 – *Altri divieti vigenti durante la stagione balneare*

1. Nel corso della *stagione balneare* è inoltre vietato:

- a) Decollare/atterrare sulla *costa* e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
- b) Sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla *costa* con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) Transitare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia (comunque in orari in cui vi sia

assenza e/o minor affluenza di persone), di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili, di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia;

2. Il divieto di cui alla lettera c) del comma precedente resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

3. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- Attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- Segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- Qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

SEZIONE 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 18 – Derghe

1. La Capitaneria di Porto di Catania potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all'applicazione della presente ordinanza.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente **Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 31/2023** citata in premessa. La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Catania ed a quello dei Comuni costieri di Catania, Acireale ed Acicastello nonché attraverso la pubblicazione sul

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/catania. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente, e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 20 - Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza deve essere esposta dai *titolari di strutture balneari* all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto, in formato 70x100 cm.

Articolo 21 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, **il titolare della struttura balneare**, fatte salve le sanzioni previste, è tenuto a:

- a) adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle previste condizioni di sicurezza;
- b) issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante, sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza.

2. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 e s.m.e i.), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabile, ai sensi del D. Lgs. n° 4/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

CATANIA, data della firma digitale

IL COMANDANTE
CA. (CP) Raffaele MACAUDA
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare – Scheda informativa del servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO (barrare la casella corretta)	☐ Titolare della Concessione Demaniale Marittima (Licenza) nr. ____ / ____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel Comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art. 2, pt. 6, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare), numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____;
	☐ Funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza, numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____;

comunica, di seguito, i dati degli assistenti bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare 202____, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:

QUADRO B DATI ASSISTENTI BAGNANTI <i>Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).</i>	
1.	nome: _____, nato/a _____ a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (barrare la casella);
2.	nome: _____, nato/a _____ il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (barrare la casella);

3. nome: _____, nato/a
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato/a
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato/a
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato/a
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione, data

In Fede

Allegato 2 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare – Check-List di Autoverifica

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

1	Esposizione dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 20 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	Possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	Gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare. <i>(art. 4, co. 1 lett. a), dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
4	Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti: messa in opera di corridoi di lancio (larghezza $\geq$ 10 mt., profondità pari a 300 mt. dalla costa, delimitati da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati da sagola non galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 15 mt. nei primi 100 mt. e successivamente ad intervalli di 50 mt. o frazione, segnalato all'imboccatura a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione e a terra con cartello idoneo. <i>(art. 14, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
5	Pattino, o mezzo nautico simile, di colore rosso/arancione recante la scritta SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio/gaffa e ancora, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 11, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti e limite acque sicure. <i>(art. 4, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	1 cassetta di pronto soccorso conforme al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003; 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a un litro ciascuna (o, in alternativa, n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna), munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini; saturimetro arterioso; 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca; 1 barella/tavola spinale; 1 pallone “ambu” corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti. <i>(art. 13 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
8	Una o più postazioni degli assistenti ai bagnanti su piattaforma sopraelevata di almeno 2 mt. rispetto al livello del mare, sormontata da un ombrellone di colore rosso, collocata in prossimità della battigia, tale da permettere la migliore visibilità dello specchio acqueo di competenza con apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 10, co.1 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

9	N. 2 assistenti bagnanti (con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare, N.1 assistente bagnanti per ogni 80 mt. o frazioni successive di fronte mare. (art. 9 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO
10	L'assistente bagnante deve avere in dotazione: n.1 binocolo; n.1 fischietto; n.1 maschera con snorkel, n. 1 paio di pinne da salvamento o mezze pinne; n. 1 megafono; n.1 rullo fissato su palo alla terra ferma con mt. 200 di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube; n. 1 casco di protezione e calzature antiscivolo (solo in caso di costa rocciosa); (art. 9 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO
11	Posizionamento di due salvagenti anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 13 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO
12	Esposizione cartelli riportanti i significati delle bandiere esposte e dei gavitelli. (artt. 10 e 4 co. 1 lett. a - b dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO
13	La fascia di 5 metri dalla battigia è libera. (art. 12, co. 1, lett. e) dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO
14	Comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. (art. 8 co. 4 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare)	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____ dalla Regione Sicilia. Estensione del fronte mare mt. _____. Titolare _____	
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____ dalla Regione Sicilia. Titolare _____	
Data _____	Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE, MA RAPPRESENTA UNICAMENTE UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.